

La prima applicazione pratica: il primo dopoguerra

Il principio di autodeterminazione fu solennemente enunciato da Woodrow Wilson in occasione del trattato di Versailles (1919) e avrebbe dovuto fungere da linea guida per il tracciamento dei nuovi confini, ma in realtà fu applicato in modo discontinuo e arbitrario, fattore che avrebbe contribuito non poco alla graduale destabilizzazione e al definitivo sovvertimento dell'ordine di Versailles.

In particolare il principio trovò applicazione in occasione della determinazione dei nuovi confini delle potenze della Triplice Alleanza uscite sconfitte dalla prima guerra mondiale. Vennero così indetti dei plebisciti in Alta Slesia, Prussia Orientale, nello Schleswig, nella regione di Eupen-Malmedy, nella Carinzia meridionale e a Sopron, con esiti spesso contestati e fonte di successive tensioni internazionali. Altri territori, come quasi tutta la Posnania e la Prussia Occidentale, il territorio di Memel e l'Alsazia-Lorena furono invece staccati dalla Germania senza interpellare le rispettive popolazioni, spesso maggioritariamente di lingua tedesca.

Il secondo dopoguerra

Il principio di autodeterminazione dei popoli si è sviluppato compiutamente a partire dalla seconda metà del secolo scorso, nel 1945 alla fine della Seconda Guerra Mondiale. In particolare è stata l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) a promuoverne lo sviluppo all'interno della Comunità degli Stati.

La Carta delle Nazioni Unite, infatti, al Capitolo I (dedicato ai fini e principi dell'Organizzazione), all'articolo 1, paragrafo 2, individua come fine delle Nazioni Unite:

"Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-determinazione dei popoli..."

Un'altra delle principali convenzioni internazionali che sanciscono il diritto di autodeterminazione dei popoli è il Patto Internazionale sui diritti civili e politici, stipulato nell'ambito dell'ONU nel 1966. L'Italia ha recepito questa convenzione con la legge n.881 del 1977.

Altro passo fondamentale è stata la "Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra stati" del 1970 in cui si sancì il divieto di ricorrere a qualsiasi misura coercitiva suscettibile di privare i popoli del loro diritto all'autodeterminazione.

Ancora più chiaramente si espressa la "Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa" (CSCE) nell'Atto Finale di Helsinki del 1975, in cui si afferma il diritto per tutti i popoli di stabilire in piena libertà, quando e come lo desiderano, il loro regime politico senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto costituzionale.

In particolare il principio è servito a favorire la decolonizzazione, in quanto ha permesso

agli Stati in via di sviluppo di indire libere elezioni, darsi una costituzione propria, scegliere la forma di governo, senza subire pressioni dagli Stati più sviluppati.

Nella prassi, si è in ogni caso escluso di assegnare al principio di autodeterminazione effetti retroattivi tali da consentire di rimettere in discussione situazioni territoriali definite a seguito dei più importanti eventi bellici del secolo scorso, poiché metterebbero in discussione la certezza dei confini nazionali, il dovere di sudditanza dei popoli e la stabilità politica degli stati. La Corte Suprema Canadese, valutando delle rivendicazioni di indipendenza del Québec rispetto al Canada ha definito attentamente i limiti di tale principio: di esso sono autorizzati ad avvalersi Ex colonie, popoli soggetti a dominio militare straniero e gruppi sociali cui le autorità nazionali rifiutino un effettivo diritto allo sviluppo politico, economico, sociale e culturale. (Sentenza 385/1996).

Autodeterminazione è sinonimo di democrazia poiché significa il potere dei popoli, di ciascun popolo, di liberamente scegliere sia la forma politico-istituzionale con cui collocarsi nel sistema delle relazioni internazionali (stato indipendente, stato federale o confederale, fusione con altro stato) sia il regime politico ed economico all'interno del proprio stato. Si parla nel primo caso di autodeterminazione esterna, nel secondo di autodeterminazione interna. In via di principio, pertanto, negare o ignorare l'autodeterminazione dei popoli equivale a negare o ignorare la deontologia democratica. Se un popolo non è libero di autodeterminarsi non è un popolo sovrano.

L'autodeterminazione interna è negata dai regimi dittatoriali o comunque autoritari. Quella esterna è negata o contrastata dalla persistente concezione statocentrica dei rapporti internazionali, quella che considera lo stato come soggetto unico ed esclusivo del diritto e della politica internazionale e che è condivisa, più o meno esplicitamente, dalle diplomazie sia degli stati autoritari sia degli stati cosiddetti democratici.

L'opposizione o le cautele nei confronti dell'autodeterminazione esterna trovano la loro ragion d'essere sostanziale nel fatto che, al di fuori delle situazioni coloniali o di dominazione esterna, l'esercizio dell'autodeterminazione comporta, nella maggior parte dei casi, la separazione di un popolo da una più ampia comunità politica, lo smembramento di un preesistente stato e quindi la sottrazione a questo di risorse territoriali, economiche, strategiche, artistiche. In un sistema internazionale basato sul principio di sovranità degli stati e su quello della sicurezza nazionale (armata), l'autodeterminazione è un istituto intrinsecamente destabilizzante. Si consideri inoltre che i processi di autodeterminazione sono spesso collegati a forme di nazionalismo esasperato e all'uso della violenza attraverso l'agire di movimenti armati cosiddetti di liberazione nazionale o per l'indipendenza nazionale. Si spiega così come la prima risposta dello stato che si sente minacciato nella sua integrità territoriale sia in termini di repressione violenta e come la prima reazione degli stati terzi si esprima con dichiarazioni formali di rispetto della sovranità statale e di non ingerenza negli altrui affari interni.

Oggi, l'autodeterminazione dei popoli, oltre che essere enunciata tra i fini delle Nazioni Unite (art.1 dello statuto), è formalmente riconosciuta come diritto umano fondamentale dalla più importanti convenzioni giuridiche internazionali sui diritti umani. L'identico articolo 1 dei due Patti internazionali del 1966, rispettivamente, sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, così recita:

"1 - Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2 - Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla

cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

3 - Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di Autodeterminazione dei Popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello statuto delle Nazioni Unite"

Ci troviamo in presenza di una importante conquista di civiltà giuridica: l'Autodeterminazione dei Popoli da "principio" di politica diventa un "diritto fondamentale" espressamente riconosciuti dalla legge universale (scritta) dei diritti umani.

Ma la conquista è incompleta, poiché abbiamo, sì, il riconoscimento del diritto, la definizione del contenuto dell'autodeterminazione nella sua duplice accezione esterna e interna e il correlato obbligo giuridico degli stati di rispettare il diritto, ma non c'è (ancora) la definizione del soggetto titolare del diritto, il popolo, e manca l'indicazione delle procedure e dei mezzi di garanzia del diritto. In altre parole, oggi sappiamo, con la certezza della norma scritta, cos'è autodeterminazione dei popoli, ma non sappiamo, con altrettanta certezza giuridica letterale, quali caratteri deve avere la comunità umana che la rivendica e non abbiamo quegli strumenti di garanzia internazionale che, per quanto insufficienti, esistono per i diritti umani individuali.

<http://www.unich.it/scigiur/puoti/matdid/LEZIONE14.pdf>

L'ADATTAMENTO AL DIRITTO CONSUETUDINARIO

*

1. L'articolo 10 della Costituzione italiana

Il meccanismo di adattamento del diritto italiano al diritto internazionale generale è previsto

dall'art. 10 della Cost. italiana, che dispone: "L'ordinamento italiano si conforma alle norme del

diritto internazionale generalmente riconosciute".

Questo significa che l'art. 10 Cost. attua un rinvio speciale all'ordinamento internazionale, che

venne autorevolmente definito come "trasformatore permanente" dal Perassi, presentando i caratteri

dell'automatismo e della permanenza

1

, e permette quindi di recepire solo quelle norme consuetudinarie effettivamente vigenti nel momento in cui sono richiamate all'interno dello Stato.

Come è ben illustrato da una Autrice, l'articolo 10 comma 1 Cost.:

"...legittima l'operatività "automatica", nell'ambito dell'ordinamento italiano, delle norme

internazionali non scritte (...) nel loro contenuto autentico e nel significato loro proprio

nell'ordinamento nel quale esse si formano e progressivamente evolvono...".

L'effetto di questo automatismo conferisce, per la stessa dottrina:

il potere "... al giudice (e, più in generale a tutti gli organi preposti all'applicazione

**del diritto nel
nostro ordinamento) di rilevare, caso per caso, il contenuto e la portata delle norme
consuetudinarie in vigore e valutare, conseguentemente, in quale misura il diritto
interno debba
modificarsi, allo scopo di adeguarsi a quanto in esse previsto...”**

2

.

2. Le norme internazionali oggetto di adattamento ex articolo 10 Cost.

L'articolo 10 della Costituzione funziona quale meccanismo di adattamento....